

APPALTO N. 2/2016

D.LGS 163/06



COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
DISCIPLINARE DI GARA

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (COMPLETA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO) E L'ESECUZIONE DEI LAVORI: "PIANO PER LE CITTA' - INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL MONASTERO DI SANTA CLARA, EX CASERMA CALCHI, PER LA CREAZIONE DI UN POLO CULTURALE, COMMERCIALE E TERZIARIO - RESTAURO DELLA CHIESA SUD-OVEST E RECUPERO PARZIALE ALA SUD, RESTAURO FACCIAE DEL CHIOSTRO INTERNO; STRUTTURE FISSE DI COMPLETAMENTO, SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE E PARETI ATTREZZATE [POP033-15 ex L42_2]" CIG 6464066C00 - CUP G18I13000880001.

Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Stazione Appaltante del Comune di Pavia - Settore Lavori Pubblici - P.zza Municipio n. 2 - Pavia - Tel. 0382/399307- telefax 0382/399429, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto integrato di cui all'oggetto;

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D. Lgs. 163/2006, dal DPR 207/2010, dalle disposizioni previste dal bando di gara, dal presente Disciplinare, dal Capitolato Speciale oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre Prot.Gen. n. 407 del 23/03/2016 e avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 53, comma 2 lettera b), e 55 del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i., in base al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 252 e

ss. del DPR 207/2011, prendendo in considerazione elementi, criteri di valutazione e metodo di calcolo indicati al successivo punto 18 "Criteri di aggiudicazione e assegnazione dei punteggi".

La Progettazione esecutiva dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 169 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sulla base del progetto definitivo redatto dalla Stazione Appaltante e sarà sottoposta a validazione da parte del RUP della Stazione Appaltante ai sensi dell'art.112 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 44 e segg. del DPR 207/2010 e s.m.i..

Il progetto definitivo, approvato dalla Amministrazione Comunale con deliberazioni della Giunta Comunale in data 5/11/2015 n. 202 e in data 10/03/2016 n. 48, è stato validato il giorno 22/10/2015 con integrazione il giorno 26/02/2016;

La stazione appaltante affiderà l'attività di verifica del progetto esecutivo, a soggetto esterno qualificato ai sensi di legge;

La situazione riportata nelle tavole dello stato di fatto del suddetto progetto definitivo è riferita al Dicembre 2014, per una corretta progettazione esecutiva sarà onere del soggetto aggiudicatario la verifica della situazione attuale.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Pavia;

Il Responsabile del procedimento è Il Dott. Arch. Angelo Francesco Moro Dirigente del Settore LL.PP Tel. 0382/399323- telefax 0382/399429 indirizzo e-mail: protocollo@pec.comune.pv.it;

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara e allegati allo stesso
- c) Capitolato Speciale d'appalto
- d) Progetto definitivo dell'intervento
- e) Schede delle migliorie
- f) Schema di contratto

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

- 1.1. L'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva (completa del Piano di sicurezza e Coordinamento) e l'esecuzione dei lavori: "PIANO PER LE CITTA' - INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL MONASTERO DI SANTA CLARA, EX CASERMA CALCHI, PER LA CREAZIONE DI UN POLO CULTURALE, COMMERCIALE E TERZIARIO - RESTAURO DELLA CHIESA SUD-OVEST E RECUPERO PARZIALE ALA SUD, RESTAURO FACCIAE DEL CHIOSTRO INTERNO; STRUTTURE FISSE DI COMPLETAMENTO, SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE E PARETI ATTREZZATE [POP033-15 ex L42_2]";
- 1.2. L'ubicazione di lavori è nel Comune di Pavia;
- 1.3. L'importo a base d'appalto (lavori e progettazione esecutiva), IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € **2.411.508,20** (euro duemilioniquattrocentoundicimilacinquecentootto/20).
- 1.4. L'importo dei lavori a base d'appalto, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € **2.322.000,00** (euro duemilionitrecentoventiduemila/00).
- 1.5. L'importo della progettazione esecutiva (completa del Piano di sicurezza e Coordinamento in fase progettuale) a base d'appalto, IVA esclusa, soggetto a ribasso ammonta ad € **89.508,20** (euro ottantanovemilacinquecentootto/20).
- 1.6. L'importo complessivo dell'appalto ai fini del calcolo della cauzione provvisoria, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € **2.526.508,20** (euro duemilionicinquecentosentiseimilacinquecentootto/20), di cui € **115.000,00** (euro centoquindicimila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

1.7. l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Categoria prevalente: **OG2** (Restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela)
 Classifica III del DPR 207/10. Categorie e relative classifiche di cui si compone l'intervento ai sensi dell'art. 108 del DPR 207/10:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualifica- zione ob- bligatoria	Importo (€)	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente o scorporabile	Subap- paltabile
Restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela	OG2	III	SI	€ 1.128.802,52	prevalente	30%

Finiture di O.G. in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	III	NO	€ 642.373,18	scorporabile	100%
Impianti interni elettrici	OS30	II	SI	€ 363.365,98	scorporabile	30%
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale di interesse storico	OS2-A	I	SI	€ 187.458,32	scorporabile	100%

Si precisa che il divieto di subappalto per una quota superiore al 30% riguarda (oltre ovviamente alla categoria prevalente OG2) le opere speciali comprese nella categoria OS30 che singolarmente considerata- supera la soglia del 15% dell'importo dei lavori.

- 1.8 L'appalto è finanziato in parte con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del Fondo denominato «Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città» e in parte con fondi dell'Ente. Relativamente ai lavori viene esclusa la revisione dei prezzi e si applica il prezzo chiuso ai sensi del 2°, 3°, 4° e 5° comma dell'art. 133 del D.lgs 163/06. Ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto per quanto riguarda i lavori, in corso d'opera, con le modalità e i tempi di cui all'art. 41 del Capitolato Speciale d'appalto, per quanto riguarda la progettazione esecutiva con le modalità e i tempi di cui all'art. 40 del Capitolato Speciale d'appalto;
- 1.9 Il pagamento delle prestazioni contrattuali, relativamente ai lavori, avverrà "a misura", ai sensi dell'art. 53, comma 4, 2° periodo del Codice.
- 1.10 Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013, convertito con modifiche in Legge n. 98/2013 e dell'art. 8 comma 3-bis, del D.L. n. 192/2014 convertito con modifiche in Legge n. 11/2015, nonché dell'art. 7 del D.L. n. 210/2015, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di una anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010.
- 1.11 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato

dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

- 1.12 Il termine di esecuzione dei lavori in appalto è 415 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna degli stessi.
- 1.13 Il termine di ultimazione della progettazione esecutiva dell'appalto è 45 giorni naturali e consecutivi dalla data del provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'appalto;

2 Soggetti ammessi alla gara

- 2.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
- 2.1.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;
- 2.1.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;
- 2.1.3 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
- 2.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.
- 2.3 Non saranno ammessi alla gara, i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal d.lgs. 163/2006 e dal regolamento di cui al d.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

3 Condizioni di partecipazione

- 3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- 3.1.1 ► le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
- 3.1.2 ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

3.1.3 ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2 ► Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o associati per i quali sussistono:

- a) le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo;
- b) le cause di esclusione di cui all'articolo 90, comma 8, del Codice e di cui all'art. 253 del Regolamento;
- c) l'inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del Regolamento, rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali.

3.3 ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

3.4 ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.5 ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara, il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).

In caso di violazione del divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. Si ricorda che i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio stesso.

3.6 Requisiti di idoneità professionale imprese di costruzione:

- A. Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per le attività oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, l'iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente;
- B. Le Società Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro devono possedere l'iscrizione nell'Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico.

3.7 Requisiti di idoneità professionale dei progettisti eventualmente indicati/associati per lo svolgimento delle prestazioni di progettazione e coordinamento per la sicurezza:

- A. Iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale per i professionisti che svolgono l'incarico;
- B. Abilitazione per l'espletamento delle funzioni di Coordinatore per la Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
- C. Se trattasi di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili, iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per le attività oggetto del presente appalto
- D. Se trattasi di Società Cooperativa, Certificato di iscrizione nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative, presso il Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico, o equipollente se trattasi di un concorrente appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia;
- E. Le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. 207/2010;
- F. Le società di professionisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 255 del D.P.R. 207/2010;
- G. I Consorzi Stabili di professionisti e di società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all'art. 256 del D.P.R. 207/2010.

4 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

5 Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

- 5.1 La documentazione di gara consistente in: Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'appalto, Progetto definitivo dell'intervento, Schema di contratto, Schede delle migliori è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.pv.it/site/home/dai-settori-e-servizi/lavori-pubblici.html>.
- 5.2 Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.
- 5.3 ► Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

- 5.4 Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare o tramite fax 0382399429 all'attenzione del Geometra Maria Grazia Baretto o tramite e-mail mbaretto@comune.pv.it al Settore LL.PP. del Comune di Pavia, una richiesta per chiedere apposito appuntamento al tecnico comunale incaricato, indicando il giorno, tra quelli previsti dall'Amministrazione, in cui vuole effettuare la presa visione e allegando alla richiesta **(da inviare almeno 48 ore prima della data scelta per la presa visione)** la carta di identità dell'incaricato della presa visione, eventuale delega e la dimostrazione della posizione dell'incaricato all'interno dell'Impresa concorrente. **In tale richiesta deve essere indicato il fax e il telefono dell'Impresa per eventuali comunicazioni.** il soggetto incaricato da un'Impresa di effettuare ritirare la suddetta attestazione non potrà eseguirla anche per altre Imprese.
- 5.5 Il sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni 28 aprile, 3-5-10-12-17-19-24-26 maggio 2016 **dalle ore 9.00 alle ore 12.00.** Per informazioni in merito Tel. 0382399370--0382399306. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. La Stazione Appaltante valuterà se organizzare ulteriori visite di sopralluogo se necessario. L'effettuazione del sopralluogo tecnico dovrà comunque avvenire entro e non dieci giorni lavorativi dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta.
- 5.6 Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale dell'Impresa ovvero un suo delegato, munito di apposita delega, titolare di cariche sociali o tecniche in via esclusiva con l'Impresa concorrente, procuratore speciale munito di procura notarile o titolare di rapporto di lavoro subordinato con l'Impresa medesima, sono quindi esclusi meri procuratori non risultanti dal Certificato della Camera di Commercio o da ulteriori atti formali dell'Impresa.
- 5.7 In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
- 5.8 In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

6 Chiarimenti

- 6.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.pv.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 6.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.pv.it/site/home/dai-settori-e-servizi/lavori-pubblici.html>

7 Modalità di presentazione della documentazione

- 7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- 7.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 7.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.
- 7.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 7.5 La/e dichiarazione/i richieste nel presente bando di gara al punto 15 (1,2,3,3.3,3.4,4,8,10,11,12,17,18,19,20) possono essere presentate dai concorrenti utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare A, B, B-1 C, D, E reperibili anche su internet, sito Web <http://www.comune.pv.it/site/home/dai-settori-e-servizi/lavori-pubblici.html>.**
- 7.6 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice.
- 7.7 Si segnala che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma

1 ter del Codice, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria fissata nello **0.1 per cento** del valore a base di gara. Il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 38 comma 2-bis coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.

- 7.8 ► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 46 comma 1 e comma 1-ter (introdotto dall'art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), **costituisce causa di esclusione.**
- 7.9 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

8 Comunicazioni

- 8.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 8.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 8.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9 Subappalto

- 9.1 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice e dall'art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- 9.2 ► La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta **l'esclusione dalla gara**.
- 9.3 La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- 9.4 Per i progettisti si richiama il divieto di subappalto di cui all'art. 91, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
- 9.5 La stazione appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Codice, a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite con riferimento alla Categoria OS30 .

10 Ulteriori disposizioni

- 10.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.
- 10.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 10.3 L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- 10.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 40 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 10.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 10.6 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione

differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

10.7 Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

10.8 La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

11 Cauzioni e garanzie richieste

11.1 ► L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari a € 50.530,16 e costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, con versamento presso il Tesoriere Comunale – Banca Intesa San Paolo - Filiale di Pavia - Via Rismondo n. 2;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

11.2 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

11.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- 11.1.1 essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo; la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);

- 11.1.2 essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 11.1.3 avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 11.1.4 qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- 11.1.5 prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento.
- 11.4 Per effetto dell'obbligo, previsto dall'art. 40, comma 3, lettera a), del Codice e dall'art. 63 del Regolamento, di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall'art. 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari a € 25.265,08 e la cauzione definitiva è dimezzata del 50% l'importo contrattuale.
- 11.5 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' inoltre ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 4001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è infine ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/ TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti allegando, **pena l'esclusione**, relativo certificato in originale o in copia autenticata. Se tali certificazioni sono già state presentate in originale o copia conforme al Settore Lavori Pubblici per la partecipazione ad altre gare d'appalto il concorrente è tenuto a

presentare lo stesso certificato anche in semplice fotocopia e ad indicare il numero di appalto per il quale il certificato è stato presentato.

11.6 Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

11.7 ► La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà **causa di esclusione**.

11.8 Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

11.9 La cauzione provvisoria copre altresì la sanzione pecuniaria di cui all'art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/2006, per gli importi sopra richiamati e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.7 del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

11.10 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

11.10.1.1 la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento; Ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto si precisa che l'importo contrattuale (lavori + progettazione), ai fini della costituzione della cauzione definitiva, oltre all'importo del corrispettivo contrattuale sarà costituito

anche dalla quantificazione economica delle miglorie presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

11.10.1.2 la polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1, del Codice e di cui all'art. 125, comma 1, del Regolamento, per una somma assicurata:

- per i danni di esecuzione: l'importo contrattuale;
- per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00.

11.11 **Polizza di responsabilità civile e professionale del progettista**

All'atto della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 111 del Codice e dell'art. 269 del Regolamento, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, resi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dei lavori progettati;

La presente polizza deve essere presentata, in alternativa:

- a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 61, del D.P.R. n. 207 del 2010;
- b) dall'appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del Regolamento e la progettazione esecutiva sia redatta dal suo staff tecnico.

12 **Pagamento in favore dell'Autorità**

► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta).

Il pagamento del contributo ANAC potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la ricevuta di pagamento;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.

In entrambi i casi il versamento dovrà riportare in calce la denominazione del concorrente e l'indicazione del codice C.I.G. che identifica la procedura. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti il versamento dovrà essere effettuato dal soggetto indicato come Capogruppo.

► La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara e potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.7 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

13 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di ordine speciale/ qualificazione

Qualificazione per la costruzione:

- 13.1 ► I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:**
- 13.1.1 ►** attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
- 13.1.2 ►** poiché l'importo delle lavorazioni di cui alla categoria OS30 è superiore al 15% e, pertanto, è subappaltabile soltanto nella misura del 30%, è necessario che il concorrente, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Codice, sia qualificato nella categoria OS30 nella misura minima del 70% del relativo importo. I requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
- 13.1.3** I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.
- 13.1.4. ►** Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
- 13.1.5. ►** Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
- 13.1.6.** I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

13.1.7. ► Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento, all'attestazione di qualificazione deve risultare che l'impresa è in possesso della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Qualora l'attestazione di qualificazione sia stata rilasciata anteriormente all'acquisizione, da parte dell'impresa, della certificazione di qualità aziendale l'impresa può egualmente concorrere, purché esibisca copia della predetta certificazione, accompagnata dalla precisazione di avere in corso di adeguamento la propria attestazione per farvi risultare il sopravvenuto possesso del "requisito qualità" (determinazione dell'Autorità di Vigilanza n. 29/02). In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

13.1.8. ► gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 47, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 47 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

► requisiti economico-finanziari:

- a) almeno una referenza bancaria;
- b) volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
- c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

► requisiti tecnico-organizzativi:

- a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
- b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
- c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa

singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;

- d) ► costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
 - e) ► dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- 13.2 In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 13.3 È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.
- 13.4 ► Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- 13.5 I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c) del Codice, sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

13.6 Qualificazione per la progettazione:

Ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., poiché il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva oltre all'esecuzione dei lavori, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

In ogni caso tutti i soggetti designati alla redazione della progettazione esecutiva (compreso lo staff tecnico dell'impresa concorrente in possesso dell'attestazione per la progettazione e costruzione per la classe d'importo adeguata e per tutte le categorie dei lavori oggetto del presente disciplinare di gara corrispondenti alle suddette categorie professionali) devono possedere e dichiarare, oltre alle qualifiche professionali, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (ai sensi dell'art. 263 del D.P.R. n° 207/2010):

- a) espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui al succitato articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,

individuare sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categorie pari a 1 volta l'importo dei lavori da progettare;

b) svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui al predetto art. 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 l'importo dei lavori da progettare;

c) numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) in misura pari a 4 unità.

A tal fine si indicano le classi e le categorie dei lavori oggetto di progettazione esecutiva, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali.

Categoria appalto	Categoria d'opera D.M. Giustizia n. 143/2013	ID Opere D.M. Giustizia n. 143/2013	Grado di complessità D.M. Giustizia n. 143/2013	Importo lavori
OG2 + OS2-A	Edilizia	E.22	1,55	€ 1.316.260,84
OS 30	Impianti	IA.03	1,15	€ 363.365,98
			TOTALE	€ 1.679.626,82

Tra i requisiti dei progettisti non è stata inserita la categoria di appalto delle Finiture di opere generali (€ 642.737,18) composta da arredi fissi di completamento in già sufficientemente dettagliata in sede di progettazione esecutiva.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. Giustizia n. 143/2013, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Il possesso dei suddetti requisiti potrà essere dimostrato mediante esibizione della documentazione indicata all'art. 263, c. 2, ultimo periodo, del D.P.R. 207/2010 o documentazione equivalente.

I servizi di progettazione sopracitati, e cioè valutabili ai fini del possesso dei requisiti, sono quelli iniziati, ultimati e approvati nei periodi indicati, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati.

Ai sensi dell'articolo 92, comma 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., si precisa che:

• I concorrenti in possesso dell'attestazione SOA per sola costruzione devono possedere i requisiti richiesti per i progettisti attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto fra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. .

• I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione, laddove i requisiti per i progettisti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,

Nel caso i prestatori di servizi indicati o associati dall'impresa di costruzioni sia rappresentato da una A.T.I. del tipo orizzontale fra soggetti di cui all'art. 90 del Codice, al capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti nella misura pari al 60% purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta. Il capogruppo in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti in misura maggioritaria per la quota corrispondente alla percentuale di partecipazione al raggruppamento.

Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare con o essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara, pena l'esclusione dei medesimi.

Tutti i concorrenti, singoli o raggruppati, con o senza attestazione SOA per la progettazione, dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello di dichiarazione allegato B al presente disciplinare, quanto di seguito indicato:

- dati identificativi dei soggetti di cui intendono avvalersi per il servizio di progettazione esecutiva, ed in particolare quelli dei seguenti professionisti, specificando se appartenenti al proprio staff tecnico oppure se associati o incaricati;
- progettista/i di cui intendono avvalersi;
- professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, firmatario del PSC (D.Lgs. 81/2008).

Ai sensi dell'art. 90, co. 7, del D.Lgs. 163/06 i Raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, co. 1, lett. g) del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, iscritto al relativo albo professionale ("Giovane professionista");

14 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

14.1 ► Il concorrente per partecipare alla gara dovrà produrre, un plico principale contenente l'offerta tecnica ed economica e la documentazione di ammissione; Tale plico a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o Agenzia di recapito autorizzata **entro il termine perentorio del giorno 4/06/2016 ore 12 esclusivamente all'indirizzo del Protocollo Generale del Comune di Pavia P.zza Municipio n. 2, 27100 Pavia**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale

plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Trascorso il termine perentorio per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, e non sarà ammessa in sede di gara alcuna ulteriore comunicazione volta a migliorare o comunque modificare l'offerta già presentata, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diverse offerta.

14.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nei giorni dal lunedì al sabato presso l'Ufficio del **Protocollo Generale del Comune di Pavia P.zza Municipio n. 2, 27100 Pavia**. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

14.3 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente: l'intestazione del mittente, recapito telefonico, partita IVA e indirizzo dello stesso, nonché l'oggetto della gara: Offerta per l'Appalto integrato dei lavori; **"PIANO PER LE CITTA' - INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL MONASTERO DI SANTA CLARA, EX CASERMA CALCHI, PER LA CREAZIONE DI UN POLO CULTURALE, COMMERCIALE E TERZIARIO - RESTAURO DELLA CHIESA SUD-OVEST E RECUPERO PARZIALE ALA SUD, RESTAURO FACCIAE DEL CHIOSTRO INTERNO; STRUTTURE FISSE DI COMPLETAMENTO, SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE E PARETI ATTREZZATE [POP033-15 ex L42_2]" CIG 6464066C00 CUP G18I13000880001** e il giorno ed ora di scadenza di presentazione dell'offerta.

14.4 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.5 ► Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

14.5.1 "A - Documentazione amministrativa";

14.5.2 "B - Offerta Tecnica"

14.5.3 "C - Offerta economica".

14.6 ► **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14.7 ► Si fa presente che la mancanza di uno qualsiasi dei predetti plichi, nonché la mancata osservanza delle prescrizioni riguardanti la chiusura delle buste contenenti l'offerta, comporteranno l'immediata esclusione dalle successive fasi della gara.

15 Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 15.1 ► domanda di partecipazione in bollo, sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente secondo l'allegato A al presente disciplinare, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

- 15.1.1 ► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 15.1.2 ► Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- 15.2 ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:
- a) ► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

- a) ► di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... *[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]*: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4;

(Oppure)

- a) ► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ... *[..... del.....]* : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
- a.1. ► relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - a.2. ► dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - a.3. ► dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
 - 1) ► attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - 2) ► si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - 3) ► attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
 - a.4. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata

dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

- b) ► che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) ► che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

(Oppure, se presenti condanne)

- c) ► tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
- d) ► di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
- e) ► di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
- f) ► di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
- g) ► di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
- h) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
- i) ► di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed

assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);

- j) ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice) ovvero l'impresa non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge 12/3/1999 n. 68 ;
- k) ► che a carico della Società che rappresenta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
- l) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
- m) ► di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice ovvero che, nell'anno precedente la pubblicazione del bando, si è trovato nelle ipotesi di cui all'art.38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs.163/2006, ma sono intervenuti i casi previsti dall'art.4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689;
- n) ► ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice:
 - i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(Oppure)

- ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(Oppure)

- iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

15.3 Si precisa che:

- 1. ► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al paragrafo 15.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

2. ► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al paragrafo 15.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 3. ► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed *m-ter*, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
 4. ► **a pena di esclusione**, l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.
- 15.4 ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**:
- a. ► indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), della classificazione e la forma giuridica;
 - b. ► indica i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica*) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo,

ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

c. ► attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

15.5 ► attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, **a pena di esclusione**, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. a) e b), del Codice.

15.6 ► nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

15.7 ► per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.

15.8 ► in caso dell'avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b. ► dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;

c. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

d. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

15.9 **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'ANAC (già AVCP) relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice o al subappalto qualificante ai sensi dell'art. 42, lett. i, del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria e/o all'impresa subappaltatrice.

15.10 ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Regolamento:

- 1) ► di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
- 2) ► di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
- 3) ► di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- 4) ► di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- 5) ► di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 6) ► di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- 7) ► dichiara, a pena di esclusione, di avere preso visione e valutato i materiali già utilizzati per il lotto dell'intervento già realizzato al fine di omogeneizzare i materiali da utilizzare per il presente appalto con quelli esistenti.

15.11 indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che, ai sensi dell' art. 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.

15.12 dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

(Oppure)

15.13 dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

15.13 ► **a pena di esclusione**, allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

15.14 ► **a pena di esclusione** Attestazione in originale di sopralluogo, rilasciato dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui al punto 5 del presente disciplinare, attestante che un rappresentante legale o un Direttore tecnico o un dipendente tecnico, munito di delega rilasciatagli dal legale rappresentante, del concorrente singolo o della Impresa capogruppo, in caso di raggruppamento di Imprese, ha preso visione della documentazione di gara e dello stato dei luoghi dove deve essere eseguito il lavoro ;

15.15 ► **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione.

15.16 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € 140,00 di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. ► La mancata comprova di detto pagamento sarà causa **di esclusione**.

15.17 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara,

b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

d) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

15.18 ► dichiara di conoscere, **a pena di esclusione**, tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici sottoscritto dall'Amministrazione Comunale di Pavia in veste di Stazione Appaltante e dalla Prefettura di Pavia in data 22/04/2014 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti ed in particolare le clausole di cui all'art. 9 del suddetto Protocollo che si intendono qui richiamate integralmente.

15.19 ► dichiara **a pena di esclusione**, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione di C.C. n. 14 del 11/02/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

15.20 ► dichiara **a pena di esclusione**, ai fini della dimostrazione dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo del progettista, di disporre di soggetti abilitati alla progettazione con le modalità previste alla lettera aa) dell'allegato B al Disciplinare di gara :

1) un proprio staff tecnico dell'impresa, ai sensi dell'art. 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, e che il/i nominativo/i del/dei soggetti del proprio staff tecnico è composto da, precisando dati iscrizione all'albo:

A tal fine precisa:

1.1) di aver espletato, nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categorie pari a 1 volta l'importo dei lavori da progettare.

1.2) di aver espletato elencandoli, nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, almeno due servizi di cui al predetto art. 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 l'importo dei lavori da progettare.

1.3 di avere un numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) in misura pari a 4 unità.

ovvero

2) che il nominativo del/dei soggetto/i - libero professionista singolo o associato o società di professionisti o una società di ingegneria, di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis) e) h) del Codice – al/ai quale/i viene affidata la progettazione, è:

ovvero

3) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del D. Lgs. n. 163/2006, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma, costituita da:

ALLEGA, nei casi di cui ai precedenti punti 2) e 3), la dichiarazione del progettista (modello Allegato B-1).

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

15.21 ► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

15.22 dichiarazione in cui si indica i dati dell'atto costitutivo del Consorzio e il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

15.23 ► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

15.24 ► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

15.25 ► dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

15.26 ► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

- c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 15.27 ► a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- 15.28 ► a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- 15.29 ► a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 15.30 ► a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- 15.31 ► a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

15.32 ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

15.33 ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

15.34 (in caso di Consorzi di cooperative e cooperative) : ► a pena di esclusione, di essere iscritte all'albo informatico di cui al D.M. 23 giugno 2004 presso la camera di commercio di dal numero categoria

15.35 ► a pena di esclusione In caso di imprese concorrenti di costruzione singole o associate che documentino il requisito della progettazione e/o del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione indicando un libero professionista singolo o associato o una società di professionisti o una società di ingegneria, di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis) e h) del Codice, dichiarazione del progettista (come da Allegato B-1), debitamente sottoscritta, in cui attesta i requisiti di cui al punto 13.6 del presente disciplinare. Nel caso in cui l'impresa di costruzioni indichi più soggetti tra questi dovrà essere indicato anche un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione. I soggetti indicati dovranno presentare l'impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, un'associazione temporanea fra professionisti con le caratteristiche indicate al punto 13.6 del presente disciplinare. In caso di raggruppamento di imprese o consorzio già costituito o costituendo le dichiarazioni sostitutive dovranno, a pena di esclusione, essere presentate da ciascuna Società appartenente al Raggruppamento.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al punto 15 prescritti a pena di esclusione, potranno essere sanate ai sensi dell'art. 38,

comma 2 bis e art. 46, comma 1-ter, del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 7.7 del presente disciplinare.

16 Contenuto della busta "B" - Offerta tecnica

LA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA dovrà contenere solamente, a pena di esclusione, la documentazione prevista nel presente bando di gara al punto 18 **"CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI" PUNTO 2**, nonché un indice dettagliato e completo della documentazione presentata per la descrizione dell'offerta tecnica, secondo le proposte del concorrente. Nella busta dovrà essere inserita l'offerta tecnica nella sua interezza, in lingua italiana, siglata in ogni sua pagina, firmata e timbrata nell'ultima.

A corredo dell'offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 5 lettera a) del D.lgs n. 163/2006, potrà allegare una motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con l'offerta tecnica stessa, costituiscano segreti tecnici commerciali.

Ai sensi dell'art. 76, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono ammesse varianti progettuali, che apportino, nel rispetto dei livelli prestazionali del progetto, soluzioni tecniche e migliorie alle modalità esecutive dell'opera, anche mediante l'introduzione di particolari costruttivi e/o soluzioni tecnologicamente avanzate e/o la fornitura di particolari beni strumentali e materiali.

Saranno comunque ammesse solo ed esclusivamente le varianti relative ai punti descritti nell'elaborato, comprendente le opere di miglioria che possono costituire oggetto di offerta da parte del concorrente approvato dalla Stazione Appaltante con il progetto definitivo dell'intervento.

Le eventuali proposte tecniche integrative al progetto posto a base di gara dovranno essere formulate in modo tale da apportare significativi vantaggi alla funzionalità dell'opera e tangibili benefici in termini di efficienza del progetto.

L'offerta tecnica:

- a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- c) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o con riserva o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;

Dall'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

Le modifiche al progetto predisposto dalla Stazione Appaltante non possono configurare un'alternativa progettuale, ma devono limitarsi ad innovazioni complementari e tecnologiche, nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del progetto di base.

Non verrà attribuito alcun punteggio per le proposte migliorative offerte in modo parziale e/o condizionato.

L'offerta dovrà essere sottoscritta per esteso con firma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente o mandatario in caso di raggruppamento di imprese già costituite. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e/o Consorzi non ancora formalmente costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e/o consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete l'offerta dovrà essere sottoscritta come indicato al punto 15,1 per l'istanza di partecipazione.

La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 7.7 del presente disciplinare.

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata sulla base dei criteri e delle procedure di cui riportati al punto 18 del presente disciplinare di gara ;

Il punteggio massimo attribuibile è stabilito in 70 punti.

L'offerta tecnica che costituisce a tutti gli effetti proposta **contrattuale**, articolata nelle relazioni indicate al punto 18 del Disciplinare sub punteggi 2.1, 2.5 e 2.6 e negli eventuali impegni di cui al punto 18 del Disciplinare sub punteggi 2.2, 2.3 e 2.4 dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad illustrare e giustificare le soluzioni proposte e potrà essere documentata anche mediante elaborati grafici.

17 Contenuto della Busta "C - Offerta economica"

17.1 ► Nella busta "B - Offerta economica", controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale deve essere riportato il numero, l'oggetto, l'importo dell'appalto, nonché il nominativo dell'impresa concorrente, deve essere contenuta unicamente, a pena di esclusione, una dichiarazione in bollo, contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo complessivi a base di appalto (importo lavori + importo progettazione esecutiva) al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

17.2 ► L'offerta economica, a pena di esclusione dell'offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 15.1.

17.3 ► La dichiarazione di offerta altresì dovrà contenere, **a pena di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio**, la quantificazione dei costi relativi alla sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 87, comma 4, del Codice.

17.4 ► Nella dichiarazione di offerta altresì dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la quantificazione economica degli interventi migliorativi proposti nell'offerta tecnica, derivante da appositi computi metrici per ogni miglioria, da allegare alla stessa offerta economica.

Quando in un'offerta vi sia discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in lettere e quella indicata in cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.

Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate e con riserva.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 7.7 del presente disciplinare.

18 Criteri di aggiudicazione e assegnazione dei punteggi

Le offerte saranno esaminate e valutate dalla Commissione di gara, appositamente nominata, la quale formulerà la proposta di aggiudicazione, per il presente appalto, al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto il punteggio globale più alto, ricavato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti (espressi al massimo con tre cifre decimali) in sede di valutazione qualitativa (offerta tecnica) e di valutazione economica (offerta economica), per un punteggio complessivo massimo di 100 punti, secondo i criteri di valutazione e le procedure di attribuzione dei punteggi di seguito descritti:

“Offerta economica”: punteggio massimo punti 30

1 – PREZZO: (espresso in termini di ribasso percentuale sull'importo a base di gara)

punteggio max 30/100 punti,

punteggio min. 0/100 punti;

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa del Prezzo, il punteggio verrà attribuito attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore del prezzo offerto più conveniente per la Stazione Appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito all'Importo complessivo posto a base di gara.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al prezzo si terrà conto del ribasso offerto sull'importo a base di gara. Sarà utilizzata pertanto la seguente formula ai fini dell'individuazione del coefficiente da attribuire al peso Prezzo:

R_i/R_{max} , dove R_i è il ribasso offerto dal concorrente esimo e R_{max} è il massimo tra i ribassi offerti.

Al ribasso massimo offerto dai concorrenti ammessi alla gara viene attribuito il coefficiente 1.

Dopo aver applicato la formula di cui sopra, ed individuati i coefficienti, corrispondenti a ciascuna offerta, i suddetti saranno moltiplicati per ottenere il punteggio del singolo concorrente (espresso al massimo con tre cifre decimali) per il punteggio massimo di 30 attribuito al criterio Prezzo.

“Offerta tecnica” punteggio massimo punti 70

2 Elemento di valutazione “Migliorie progettuali”: punteggio massimo punti 70

La stazione Appaltante con il progetto definitivo dell'intervento ha approvato un elaborato comprendente le opere di miglioria che possono costituire oggetto di offerta da parte del concorrente e che costituiscono i sub pesi che compongono l'elemento di valutazione:

sub peso 2.1 - Riduzione del tempo di riverbero nella sala conferenza :

Il concorrente dovrà presentare, una offerta che indichi, per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione **sub peso 2.1 - Riduzione del tempo di riverbero nella sala conferenza**, osservando le indicazioni inserite dalla Stazione Appaltante nell'elaborato "Opere di miglioria" predisposta dalla stessa, una adeguata relazione (massimo 15 fogli A4 fronte-retro, compresa una elencazione sintetica delle caratteristiche salienti della stessa offerta tecnica. Nel caso in cui il documento superi il massimo di lunghezza consentita, la commissione non prenderà in considerazione le pagine in eccesso.) e conseguenti allegati, che contenga proposte migliorative per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione. In sede di redazione del progetto esecutivo dovranno essere previsti idonei interventi per ridurre il tempo riverberazione almeno sotto la soglia di 1,2 secondi a 500Hz (con proporzione adeguata sul resto della gamma di frequenze). La valutazione della miglioria verrà valutata in base alla riduzione del tempo di riverbero e alla fattibilità tecnica degli interventi per punteggio max di 25/100 punti.

sub peso 2.2 – Restauro Locali F7 e F8 siti al piano terreno e del portico antistante

Il concorrente dovrà presentare, una offerta che, per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione **sub peso 2.2 - Restauro Locali F7 e F8 siti al piano terreno e del portico antistante**, osservando le indicazioni inserite dalla Stazione Appaltante nell'elaborato "Opere di miglioria" predisposta dalla stessa; verrà attribuito un punteggio di 11/100 punti se lo stesso indicherà il proprio impegno a realizzare le opere previste per questa miglioria.

sub peso 2.3 – Restauro muro in mattoni faccia a vista prospiciente via Langosco

Il concorrente dovrà presentare, una offerta che, per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione **sub peso 2.3 – Restauro muro in mattoni faccia a vista prospiciente via Langosco**, osservando le indicazioni inserite dalla Stazione Appaltante nell'elaborato "Opere di miglioria" predisposta dalla stessa; verrà attribuito un punteggio di 8/100 punti se lo stesso indicherà il proprio impegno a realizzare le opere previste per questa miglioria.

sub peso 2.4 – Completamento percorsi chiostro

Il concorrente dovrà presentare, una offerta che, per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione **sub peso 2.4 – Completamento percorsi chiostro**, osservando le indicazioni inserite dalla Stazione Appaltante nell'elaborato "Opere di miglioria" predisposta dalla stessa; verrà attribuito un punteggio di 5/100 punti se lo stesso indicherà il proprio impegno a realizzare le opere previste per questa miglioria.

sub peso 2.5 – Corpi illuminanti

Il concorrente dovrà presentare, osservando le indicazioni e i criteri di valutazione della presente miglioria inseriti dalla Stazione Appaltante nell'elaborato "Opere di miglioria" predisposta dalla stessa, una adeguata relazione (massimo 15 fogli A4 fronte-retro, compresa una elencazione sintetica delle caratteristiche salienti della stessa offerta tecnica. Nel caso in cui il documento superi il massimo di lunghezza consentita, la commissione non prenderà in considerazione le pagine in eccesso.) e conseguenti allegati, che contenga proposte migliorative per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione **sub peso 2.5 – Corpi illuminanti**, per punteggio max di 5/100 punti. Si precisa che la collocazione dei suddetti corpi illuminanti

sarà sia nella parte limitrofa di edificio già ristrutturata sia nella parte oggetto del presente intervento.

sub peso 2.6 – Interventi di deumidificazione dei locali

Il concorrente dovrà presentare, osservando le indicazioni e i criteri di valutazione della presente miglioria inseriti dalla Stazione Appaltante nell'elaborato "Opere di miglioria" predisposta dalla stessa, una adeguata relazione (massimo 15 fogli A4 fronte-retro, compresa una elencazione sintetica delle caratteristiche salienti della stessa offerta tecnica. Nel caso in cui il documento superi il massimo di lunghezza consentita, la commissione non prenderà in considerazione le pagine in eccesso.) e conseguenti allegati, che contenga proposte migliorative per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione **sub peso 2.6 – Interventi di deumidificazione dei locali**, per punteggio max di 16/100 punti.

Tutti gli interventi si intendono comprensivi di materiali, mano d'opera, attrezzi e macchine, materiali di consumo, allontanamento, trasporto e smaltimento alla PP.DD oneri compresi, e tutto quanto necessario alla corretta realizzazione dell'opera

Si specifica che la Commissione non procederà alla valutazione di quegli elementi che non riportino l'ordine e la nomenclatura descritta nei paragrafi riportati sopra e gli attribuirà quindi punteggio pari a zero.

Criterio di assegnazione dei punteggi dei sub pesi di valutazione: 2.2 – Restauro Locali F7 e F8 siti al piano terreno e del portico antistante, 2.3 – Restauro muro in mattoni faccia a vista prospiciente via Langosco e 2.4– Completamento percorsi chiostro :

I punteggi saranno attribuiti in maniera lineare con i valori e le modalità indicati nelle precedenti descrizioni di tali elementi di valutazione quantitativi.

Criterio di assegnazione dei punteggi dei sub pesi di valutazione: 2.1 - Riduzione del tempo di riverbero nella sala conferenza, 2.5– Corpi illuminanti, e sub peso 2.6 – Interventi di deumidificazione dei locali:

Per l'attribuzione dei punteggi agli sub pesi qualitativi dell'offerta tecnica 2.1 2.5 e 2.6 con valutazione a "confronto", la Commissione giudicatrice utilizzerà il metodo aggregativo-compensatore di cui all'Allegato G del DPR 207/2010 con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Σn = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la scala sotto riportata:

- un coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui l'elemento in esame risulti "non trattato/non presente" (sempre che ciò non comporti l'esclusione dalla gara a norma di quanto previsto nel disciplinare di gara);
- un coefficiente pari a 0,1 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "molto negativo";
- un coefficiente pari a 0,2 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "negativo";
- un coefficiente pari a 0,3 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "appena positivo";
- un coefficiente pari a 0,4 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "positivo";
- un coefficiente pari a 0,5 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "quasi discreto";
- un coefficiente pari a 0,6 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "discreto";
- un coefficiente pari a 0,7 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "quasi buono";
- un coefficiente pari a 0,8 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "buono";
- un coefficiente pari a 0,9 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "molto buono";
- un coefficiente pari a 1,0 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "ottimo"

Laddove si tratti di elementi la cui valutazione non discende da un criterio oggettivo o matematico, l'attribuzione del coefficiente ad opera della Commissione è motivata.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Le medie dei coefficienti così ottenute, relativi a ciascun concorrente, saranno moltiplicate per i relativi punteggi indicati precedentemente per ogni elemento.

Successivamente i punteggi dei sub pesi così ottenuti saranno sommati tra di loro e insieme agli altri punteggi degli elementi di valutazione quantitativi, al fine di determinare il punteggio del singolo concorrente sull'elemento di valutazione del progetto tecnico – Migliorie progettuali.

La proposta del concorrente relativamente all'offerta tecnica, per essere valutata positivamente ed essere ammessa all'apertura dell'offerta economica, dovrà raggiungere, il punteggio minimo di 30 punti.

19 Procedura di aggiudicazione

19.1 Operazioni di gara

Fase 1

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sala Appalti del Settore LL.PP Via Scopoli n. 1 Pavia il **giorno 7/06/2016, alle ore 10** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di speciale delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede e saranno comunicate ai concorrenti, mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio on-line del comune di Pavia e, se possibile, mediante messaggio di posta elettronica certificata o fax all'indirizzo o al numero indicato dai concorrenti, almeno 24 ore prima della data fissata.

La Commissione di gara nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 84 del Codice il giorno fissato per la prima seduta pubblica, procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, alle seguenti operazioni:

- a) a verificare, sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la completezza e la correttezza formale della documentazione amministrativa, ed in caso negativo ad escluderle dalla gara o, se del caso, ad applicare quanto previsto dal comma 2bis dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d) a verificare, nel caso di avvalimento, che della stessa impresa ausiliaria non si sia avvalso più di un concorrente e non abbiano presentato offerta sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- e) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- f) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di cinque giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
- g) nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto (h) che precede, a sorteggiare, ai

sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 3; all'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

La commissione di gara procede altresì, nella stessa seduta o in sedute successive riservate, ove necessario:

- ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'ANAC. La commissione di gara, ove lo ritenga necessario, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta "A - Documentazione", attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.

- all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;

- ai sensi dell'articolo 8, d.P.R. 207/2010, alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante, cui spetta provvedere alla segnalazione del fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Si segnala che a fronte della mancata registrazione al servizio AVCPass da parte di un Operatore Economico sottoposto a verifica, l'Amministrazione appaltante provvederà all'esclusione del concorrente dalle successive fasi di gara.

Tenuto conto della perentorietà del termine sopra indicato, si suggerisce a tutti i concorrenti di inserire sul sistema AVCPass, già prima dell'effettuazione del sorteggio, i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti Certificati, onde evitare l'esclusione dalla gara per decorrenza dei termini stabiliti per la produzione documentale.

Si precisa, con riferimento alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei progettisti, che dovranno essere prodotti:

certificazioni (se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici) o dichiarazioni (se trattasi di servizi prestati a privati), all'uopo rilasciate dagli Enti committenti atti a comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo "Qualificazione per la progettazione", relative ai servizi espletati, per l'importo complessivo minimo richiesto nella documentazione d'appalto, complete di tipologia analitica e dettagliata, importi, periodi e luoghi di esecuzione delle singole prestazioni ed attestanti l'esecuzione a regola d'arte ed il buon esito delle stesse:

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'offerta, l'Amministrazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1, 1 D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

Le medesime verifiche verranno effettuate, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria e, nel caso in cui tali accertamenti non confermino le loro dichiarazioni, si applica la suddetta sanzione e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare; In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di cinque giorni.

Fase 2

La commissione in una o più sedute riservate, antecedentemente l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, procederà all'esame e alla valutazione dell'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente ed alla assegnazione, a suo insindacabile giudizio, dei relativi punteggi in merito agli elementi di valutazione tecnica di cui al punto 18.

La commissione, se necessario, nelle determinate fasi dell'esame dell'offerta tecnica, può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione.

I coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'offerta tecnica sono allegate ai rispettivi verbali.

Fase 3

Ultimata la fase valutativa delle offerte tecniche, in sedute pubblica, saranno effettuate dalla Commissione le seguenti operazioni:

- a) comunicazione dell'esito delle valutazioni con la lettura dei punteggi di cui alla precedente fase 2;
- b) apertura delle buste C "Offerta economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, verifica della correttezza formale delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta economica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di cinque giorni, sospende la seduta fissando la data della seduta successiva e dispone la comunicazione ai concorrenti non presenti.
- c) verifica delle offerte presentate dai concorrenti che hanno dichiarato di trovarsi tra di loro in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, che siano o meno, sulla base di

univoci elementi, imputabili ad un unico centro decisionale e, in caso affermativo, provvede ad escludere tutte le offerte dei concorrenti;

d) assegnazione dei punteggi alle singole offerte economiche secondo le indicazioni degli atti di gara;

e) somma dei punteggi conseguiti in esito alla valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e formazione della graduatoria di merito ordinando le offerte in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto;

f) determinazione, ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, della soglia di anomalia delle offerte ed effettua la valutazione della congruità delle offerte;

g) dichiarazione di aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, se la stessa non è risultata anomala.

Le eventuali offerte anomale individuate ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 saranno sottoposte a verifica secondo quanto disposto dagli articoli 87 e 88 del medesimo decreto.

La stazione appaltante, per la verifica di anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte presentate, fino alla quinta offerta in graduatoria.

Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate, non sottoscritte.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che il Comune di Pavia si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

L'aggiudicazione non tiene luogo del contratto d'appalto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale ha luogo con la sottoscrizione del contratto stesso e non prima di tale momento.

Decorsi 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, senza che sia intervenuta la stipulazione del contratto per causa non imputabile all'aggiudicatario, quest'ultimo sarà libero di svincolarsi dall'offerta, senza potere comunque avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante, fatto salvo il solo pagamento delle prestazioni utilmente rese nell'ipotesi di consegna anticipata del servizio e delle spese contrattuali documentate.

Il possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara è verificato in capo all'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, mediante l'acquisizione dei documenti attestanti la relativa sussistenza.

In caso di inizio degli prima della formale sottoscrizione del contratto, quest'ultima è comunque subordinata alla positiva verifica della sussistenza, in capo all'aggiudicatario, di tutti i requisiti dichiarati con l'istanza d'ammissione alla gara.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza del procedimento diretto all'applicazione delle misure di prevenzione "antimafia", la Stazione Appaltante dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria. In tal caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al Concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Il Comune di Pavia si riserva, del pari, tale facoltà qualora nel corso del servizio il contratto venisse risolto per fatto imputabile all'aggiudicatario. In tal caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse di eseguire il servizio alle condizioni economiche e tecniche proposte dall'originario aggiudicatario, il Comune di Pavia si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria medesima. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 140 del D.L.vo n. 163/2006;

20 Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Pavia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

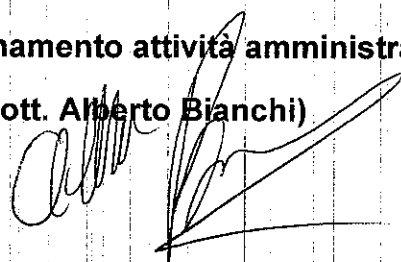
21 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile del Servizio

Coordinamento attività amministrative

(Dott. Alberto Bianchi)



Il Dirigente del Settore LL. PP.

(Dott. Arch. Angelo Francesco Moro)

